

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI  
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**  
nel procedimento iscritto al n. 17637 del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2016, promossa da

██████████ ██████████ (██████████), rappresentato e difeso dall'avv. NESTA LIANA, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COLLETTA 12 NAPOLI, come da procura in atti;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

**RESISTENTE CONTUMACE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 6/6/2016 ██████████ ██████████, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 4/2/2016 e notificato il 6/5/2016 della Protezione Internazionale di Salerno Campobasso che gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego concludendo nel merito per il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e umanitaria domanda questa ultima in cui va ricompresa quella di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale.



All'udienza del 23/4/2018 il giudice sentito il procuratore della parte la causa veniva trattenuta in decisione.

Il P.M. è intervenuto trasmettendo il suo parere unitamente al fascicolo di ufficio in data 9/5/2018.

Innanzitutto alla C.T. il ricorrente dichiarava di essere espatriato dalla regione di Mopti nel 2013 per la situazione di instabilità ivi presente.

La domanda merita accoglimento in considerazione della zona di provenienza del ricorrente.

Dal rapporto UNHCR del 2014, aggiornato anche al gennaio 2016, emerge che dal 18 ottobre 2013 sono in corso nel Mali azioni progressive per un accordo di pace e comunque un dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo; in detto contesto di rafforzamento della situazione politica e di sicurezza, si sono rese possibili le elezioni legislative celebrate a Novembre e Dicembre 2013.

Ciò nondimeno nel nord del Mali il rapporto dell'UNHCR (UNHCR position on return to Mali), da atto della sussistenza di una situazione di instabilità politica e di violazioni di diritti e di rappresaglie contro coloro che ritornano nel loro paese natale tale da indurre l'UNHCR a ritenere la situazione di rientro non sostenibile sotto il profilo della sicurezza e della dignità.

Il ricorrente proviene dal Mali e in particolare da Mopti Paese ancora caratterizzato da una emergenza politica.

In considerazione della situazione di emergenza ancora permanente il ricorso deve, quindi, essere parzialmente accolto sotto il profilo della protezione sussidiaria.

Le spese vanno dichiarate compensate tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero.

Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02, sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvede come da separato decreto.

P.Q.M

accoglie il ricorso e dichiara il diritto di [REDACTED] alla protezione sussidiaria;

dichiara le spese compensate;



manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al  
ricorrente e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la  
competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla Procura  
della Repubblica di Napoli.

Napoli, 14/5/2018

Il G.U.

Dr.ssa Cecilia Cavaceppi

